



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/34 DEL 30.1.2008

---

**Oggetto:**            **Introduzione e disciplina d'uso di un segno istituzionale per la promozione e la valorizzazione dell'immagine unitaria della Regione Sardegna.**

Il Presidente ricorda che le disposizioni del Titolo V della Costituzione, così come modificate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, consentono alle Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale, di attuare interventi in materia di promozione e di valorizzazione identitaria dei soggetti e delle iniziative localizzati sul territorio della Regione.

Al riguardo, prosegue il Presidente, va anche ricordato che diverse decisioni della Corte costituzionale (per tutte la sentenza del 1 giugno 2006, n. 213) hanno riconosciuto la legittimità dell'introduzione di marchi o di segni per l'incentivazione ed il sostegno, da parte delle Regioni, di attività, anche economiche, localizzate sul loro territorio.

In più occasioni è stata anche riconosciuta la piena compatibilità con i principi delle politiche economiche e della concorrenza della Unione Europea di misure regionali di promozione, a condizione che esse non contrastino con le regole dei segni relativi alla provenienza geografica ed alle caratteristiche di tipicità dei prodotti (marchi doc, dop eccetra).

Al proposito il Presidente ricorda che la Regione sarda ha istituito, con l'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2006, l'Agenzia di promozione economica "Sardegna Promozione", che, fra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di "promuovere l'immagine unitaria della Sardegna e di realizzare tutte le azioni a tal fine necessarie, utili ed opportune".

Per raggiungere questo obiettivo è dunque necessario che la Regione si doti di propri segni identificativi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie ed internazionali sulla provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti, senza introdurre meccanismi che incidano sulla concorrenza dei mercati.



La Giunta regionale, preso atto della relazione del Presidente ed acquisito il parere di legittimità del Direttore generale della Presidenza

### **DELIBERA**

di introdurre, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2006, fra i segni in titolarità della Regione Sardegna, un segno istituzionale così come identificato e descritto nell'allegato A della presente deliberazione, il cui manuale d'uso è in allegato C.

Il segno, che raffigura graficamente la denominazione "SARDEGNA", le cui lettere sono state suddivise nelle loro parti costituenti e colorate con le quattro tinte: rosso, arancio, verde e blu, rappresenta esclusivamente l'identità territoriale unitaria degli operatori che sono eventualmente ammessi ad utilizzarlo. Il segno non costituisce, pertanto, uno strumento idoneo a condizionare o a limitare la concorrenza nel mercato dell'Unione Europea.

In occasione di manifestazioni relative alla promozione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna, in tutti i suoi aspetti materiali ed immateriali, accanto al segno di cui al precedente periodo e nella posizione indicata nell'allegato B della presente deliberazione, dovrà essere utilizzato il segno "SARDEGNA Patrimonio Culturale", così come identificato e descritto nel già citato allegato A, il cui manuale d'uso è in allegato C e per il cui utilizzo trovano integrale applicazione le prescrizioni e le regole di cui alla presente deliberazione.

Ad entrambi i segni non è attribuita una valenza distintiva, né essi richiamano caratteristiche qualitative dei prodotti in relazione all'origine geografica di essi o delle loro lavorazioni.

Fermo restando l'impiego del gonfalone e della bandiera quali segni distintivi istituzionali regolati dalla normativa vigente, i segni "SARDEGNA" e "SARDEGNA Patrimonio Culturale" potranno essere utilizzati dalle strutture dell'Amministrazione regionale, dagli enti, dalle società, dalle agenzie e dagli altri organismi, pubblici o privati o a partecipazione regionale, come unici ed esclusivi segni in occasione di qualsiasi manifestazione o comunicazione pubblica.

Il segno "SARDEGNA" potrà essere utilizzato da tutti gli operatori, economici e non, localizzati od operanti sul territorio della Sardegna, previa verifica delle modalità di impiego da parte dell'Agenzia Sardegna Promozione che adotterà apposita disciplina di utilizzo. Alla stessa Agenzia Sardegna promozione sono inoltre attribuiti tutti i conseguenti compiti di vigilanza sull'effettivo impiego del segno "SARDEGNA" da parte degli operatori.



Entrambi i segni "SARDEGNA" e "SARDEGNA Patrimonio Culturale" potranno essere utilizzati:

- in funzione distintiva o ornamentale sui beni, anche immateriali, di carattere promozionale, prodotti o fatti produrre dalla Regione Autonoma della Sardegna, per la esclusiva diffusione della propria immagine e delle proprie iniziative e di quelle da essa sponsorizzate o patrocinate;
- quali espressioni del sostegno della Regione ad iniziative di carattere culturale, scientifico, economico, turistico e sportivo;
- per segnalare e caratterizzare la partecipazione degli operatori sardi a fiere o mostre, sul materiale illustrativo, sulle divise degli addetti, all'interno dei volumi, o altri supporti, di pubblicazione di atti di convegni scientifici o di documentazione dello svolgimento degli eventi.

I segni non potranno essere utilizzati come marchio da apporre sui prodotti o sui servizi, con funzione ornamentale o descrittiva, e nemmeno come segno di origine e provenienza in relazione alle loro caratteristiche qualitative.

L'utilizzo di entrambi i segni sarà autorizzato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Agenzia Sardegna Promozione, per il segno "SARDEGNA", e su proposta dell'Assessorato dei Beni Culturali per il segno "SARDEGNA Patrimonio Culturale".

La Direzione generale della Presidenza procede al completamento della procedura necessaria per l'accreditamento dei segni presso gli organi competenti nazionali e comunitari.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru